

LE IMPOSTE INDIRETTE: Imposta registro e locazione

18-2-2016

Dott. Andrea Casassa

Locazioni

Ai sensi dell'art. 1571 c.c., la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone) e con una data destinazione.

Locazioni immobili

la locazione di **immobili urbani** è disciplinata dalla L. 27.7.78 n. 392, che distingue fra la locazione di:

- immobili urbani ad uso abitativo, la cui disciplina è demandata alla L.
 9.12.98 n.431
- immobili diversi dall'abitazione, la cui disciplina è demandata alla stessa L. 392/78

Locazioni immobili e imposta di registro

Adempimenti diversi per tipologia di:

- Immobile:
 - abitativi
 - strumentali
- Locatore:
 - Soggetto Iva
 - Non soggetto IVA (privato)

Locazioni abitativi

Immobili abitativi: Tutti i fabbricati classificati o classificabili nella categoria A, ad esclusione degli A10.

Distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali secondo un criterio formale: classificazione catastale dell'edificio, a prescindere dall'effettivo utilizzo



Locazioni abitativi - contratti

- contratti liberi nel canone, ma con durata minima di 4 anni rinnovabili
- contratti c.d. agevolati stipulati su modelli tipo con durata anche inferiore ai 4 anni (ma non ai 3 anni)
- contratti di natura transitoria

<u>Locazioni abitativi – Imposta di registro – Aliquota</u>

- Locatore IVA:
 - Se esente: I.R. 2%
 - Se imponibile IVA: I.R Fissa (euro 67,00)
- Locatore non IVA: I.R. 2% salvo
 Opzione Cedolare Secca.
- Mancanza territorialità: I.R. fissa (euro 67,00).

<u>Locazioni abitativi – Locatore soggetto IVA</u>

Le locazioni di fabbricati abitativi sono **esenti** IVA (art.10 co.1 n 8 DPR 633/72):

- sempre, se effettuate da soggetti diversi dall'impresa di costruzione;
- in assenza di opzione per l'imponibilità IVA se
 - locati dall'impresa di costruzione
 - alloggi sociali ex DM 22.4.2008 (da chiunque locati).



Locazione – Modifica regime opzione IVA

- Subentro del locatore: il nuovo locatore può modificare il regime IVA (vincolante per tutta la durata residua del contratto)
- Cambio di destinazione d'uso: il locatore può esercitare l'opzione IVA in un contratto integrativo da registrare (entro 30 gg)

<u>Locazioni abitativi – Locatore soggetto IVA</u>

Riassumendo le locazioni di immobili abitativi effettuate da soggetti IVA sono **esenti** salvo optare, **espressamente**, in atto, per l'applicazione IVA in 2 casi:

- locazioni di fabbricati abitativi stipulate, da imprese di costruzione;
- locazioni di alloggi sociali, da chiunque stipulate.

Locazioni abitativi – alloggi sociali

Unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato (D.M. 22 aprile 2008)


<u>Locazione fabbricati abitativi – Soggetto IVA</u>

Regime ordinario



Regime Iva	<u>Registro</u>
<u>Esenzione</u>	<u>2%</u>





→ Alloggi sociali



IVA (10%)	<u>€ 67</u>
-----------	-------------



<u>Locazioni – Imposta fissa</u>

67,00 euro è la misura minima e non fissa dell' Imposta di registro (art. 5 della Tariffa, Parte I). Tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'imposta di registro, ove dovuta, in relazione alle locazioni immobiliari, in misura fissa, deve essere corrisposta nella misura di 67,00 euro e **non** di 200,00 euro.



Locazioni - registrazione

Sono soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ad esclusione di quelli stipulati mediante scrittura privata non autenticata ed aventi durata non superiore a 30 giorni complessivi nel corso dell'anno (Art. 2bis della Tariffa, Parte II, allegata al DPR 131/86). L'obbligo sussiste a prescindere dal regime IVA.



Locazioni - registrazione

Il contratto di locazione deve essere registrato entro **trenta giorni** decorrenti dalla data più anteriore tra:

- stipula
- decorrenza

<u>Locazioni – Imposta di registro – Base imponibile</u>

La base imponibile cui applicare l'aliquota dell'imposta di registro è costituita dall'ammontare del corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto (art. 43 co. 1 lett. h del DPR 131/86). Sono pertanto esclusi i rimborsi spesa (luce, ..) e gli oneri accessori purché indicati a parte.



Locazioni abitativi - Imposte

- Imposta di registro, pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per le annualità previste (versata annualmente oppure in un'unica soluzione)
- Imposta di bollo, euro 16, ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe, per ogni copia da registrare.

<u>Locazioni abitativi – Imposta di registro (annuale)</u>

E' pari al **2**% del canone annuale, (inclusi eventuali aumenti Istat).

Da pagare **entro 30 giorni** dalla scadenza della precedente annualità.

Per le annualità successive l'imposta può anche essere di **importo inferiore a 67 euro**.

<u>Locazioni abitativi – Imposta di registro (Unica soluzione)</u>

E' pari al 2% del corrispettivo complessivo (intera durata).

Riduzione dell'imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (dal 1° gennaio 2015, l'0,5%) moltiplicato per il numero delle annualità.

L'imposta da versare **non** può essere inferiore a 67 euro.



Locazioni abitativi – esempi imposta registro

Canone locazione annuo 5.000,00 Durata 4 anni

- Imposta registro annuale: euro 100,00 cioè euro 5.000,00 x 2%
- Imposta registro unica soluzione: euro 396,00 cioè 5.000,00 x 2% x 4 x (100-0,50/2*4)/100 anziché euro 400,00



<u>Locazioni – Imposta di registro – Base imponibile</u>

Modifiche alla base imponibile per accordo successivo:

- In aumento: obbligo nuova denuncia (registrazione, versamento)
- In diminuzione: adempimenti facoltativo (Ris. 28 giugno 2010 n. 60) ed eventualmente registrazione a tassa fissa 67,00 euro oltre a bollo.

<u>Locazioni – Riduzione canone - agevolazione</u>

L'art. 19 del DL 12 settembre 2014 n. 133 ha disposto che la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

<u>Locazione fabbricati abitativi – riepilogo</u>

Tipologia	IVA	Imposta di Registro
Fabbricati abitativi o alloggi sociali locati da un soggetto non IVA (privato)	Fuori campo	2%
Fabbricati abitativi locati dall'impresa di costruzione o di	Imponibile per opzione (10%)	67,00 euro
rispristino	Esente in assenza di opzione	2%
Fabbricati abitativi locati da soggetto diverso dall'impresa di costruzione o di rispristino	Esenzione	2%
Alloggi sociali ex DM 22.4.2008	Imponibile per opzione (10%)	67,00 euro
(da chiunque locati)	Esente in assenza di opzione	2%
Fabbricati situati fuori dal territorio nazionale	Fuori campo	67,00 euro



Locazioni - Sanzioni

- Omessa registrazione del contratto: dal 120% al 240% dell'imposta dovuta
- Parziale occultamento del canone: dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta
- Tardivo versamento dell'imposta di registro: 30% dell'imposta versata in ritardo

<u>Locazioni – Ravvedimento operoso 2015</u>

Ritardo	Sanzione
Primi 14 giorni (A)	0,20% per giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno (A)	1/10 del minimo (3%)
Fino a 90 giorni	1/9 del minimo
Dal 91° giorno – 1 anno	1/8 del minimo
1 anno – 2 anni	1/7 del minimo
Oltre i 2 anni	1/6 del minimo
(A) Solo omissione versamenti	Oltre interessi tasso legale 0,5%



Locazioni - Sanzioni

Omissione registrazione contratti di locazioni abitative (Art. 3, co.8 D.Lgs. 23 del 2011): il conduttore può ottenere la registrazione del contratto (che diventa da quel momento un contratto 4+4) e godere di un canone di affitto pari a sole tre volte la rendita catastale con un adeguamento annuale del 75% indice Istat.



Locazioni abitativi - Cedolare secca

Tassazione dei redditi da immobili abitativi **separata** dal reddito Irpef.

L'applicazione è opzionale per le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio usufrutto, diritto di abitazione) su unità immobiliari abitative locate.



Locazione abitativi – Cedolare secca

L'opzione **non può** essere effettuata nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni; nel qual caso la tassazione resta quella tradizionale (IRPEF e rispettive addizionali);

Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo.



Cedolare Secca: opzione

L'opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad **uso abitativo** (A1 a A11 esclusa l'A10) e alle relative **pertinenze** locate congiuntamente all'abitazione.

La nuova tassazione sostitutiva **non** si applica agli immobili strumentali o relativi all'attività di impresa o di arti e professioni.

Locazione abitativi - Cedolare secca - aliquote

La base imponibile è il canone annuo di locazione (senza riduzioni forfetarie) a cui si applica:

- 21% per i contratti di locazione a canone libero
- **10** % (15% dal 2008) per i contratti di locazione a canone concordato

<u>Cedolare secca – Imposte sostituite</u>

- Irpef, Addizionale regionale e
 Addizionale comunale (per la parte derivante dal reddito dell'immobile)
- Imposta di registro, Imposta di bollo (compresa quella su risoluzione e proroga del contratto di locazione)

<u>Locazione abitativi - Cedolare secca – contratti canone</u> concordato

Devono riguardare abitazioni in:

- Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe)
- Comuni con carenze di disponibilità abitative (Genova, Milano, ...)
- Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi

Locazione abitativi - Cedolare secca - opzione NON possibile

- Immobili situati all'estero (redditi diversi)
- Sublocazioni (redditi diversi)

<u>Locazione abitativi - Cedolare secca – casi particolari</u>

L'opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (DL 47/2014 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa e per Expo 2015).

Locazione abitativi - Cedolare - modalità opzione

L'opzione può essere esercitata:

- alla registrazione del contratto
- nelle annualità successive (nel termine previsto per il versamento dell'imposta di registro)
- in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione (anche in questo caso entro 30 giorni dalla proroga).

Locazione abitativi - Cedolare secca - Comunicazione

Il locatore ha l'obbligo di comunicare l'opzione all'inquilino con lettera raccomandata in cui rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone. Per i contratti in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all'aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione.



Locazione abitativi - Cedolare secca - opzione

Per i contratti "brevi" (non superiore a 30 giorni nell'anno), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi oppure esercitare l'opzione in sede di registrazione (in caso d'uso) e omettere la comunicazione al conduttore.



Locazione abitativi - Cedolare secca - durata

Si applica **per l'intero (o residuo) periodo** di durata del contratto (o della proroga).

Si può **revocare** l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva (entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro)

Successivamente si potrà comunque rientrare nel "regime".



Locazione abitativi - Cedolare secca - effetti sul reddito

I reddito da cedolare secca non rientra nel reddito complessivo ai fini Irpef.

I due redditi si **cumulano** per determinare:

- La condizione di familiare a carico
- Le detrazioni per carichi di famiglia
- Benefici fiscali (ISEE,...)

Locazione abitativi - Cedolare Secca - Registrazione

Per la registrazione del contratto, presso gli Uffici o in telematica, si utilizza il modello RLI.

Stessa procedura (RLI) per opzione in annualità successive o per altri adempimenti (proroghe, risoluzioni)

Locazione fabbricati strumentali

Sono immobili strumentali per natura quelli che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Catastalmente classificati come: B (scuole, ospedali); C (magazzini e negozi); D (impianti industriali, alberghi); E (edifici a destinazione particolare) e A10 (uffici).



<u>Locazione fabbricati strumentali – imposta di registro</u>

- Imposta proporzionale:
 - Locatore non IVA: imposta di reg.
 proporzionale (art. 40 DPR 131/86)
 - Locatore IVA: esenti da IVA (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR n. 633/72) o con opzione IVA.
- Fabbricati f.c. IVA (no requisito territoriale art. 7 ss.DPR 633/72): imposta di registro fissa.



Locazione fabbricati strumentali

Regime impositivo indiretto delle locazioni immobiliari modificato, da ultimo, con decorrenza dal 26.6.2012, dall'art. 9 co. 1 lett. b) del DL 22.6.2012 n. 83 (conv. L. 7.8.2012 n. 134), che ha esteso il campo dell'imponibilità IVA, incrementando le ipotesi nelle quali è possibile optare per l'applicazione dell'IVA



Locazione strumentali

Fino al 25.6.2012 (data di entrata in vigore del DL 83/2012), le locazioni di fabbricati strumentali, erano in linea di principio **esenti da IVA** ma ricadevano nel regime di imponibilità:

- per obbligo, nel caso in cui il conduttore fosse un soggetto non IVA o avesse un pro rata <= 25%;
- per opzione, in tutti gli altri casi.



Locazione strumentali

A partire dal 26.6.2012, con l'entrata in vigore del DL 83/2012, con la modifica del n. 8 dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72 si è prevista, per le locazioni di fabbricati strumentali, la possibilità generalizzata di assoggettare l'operazione ad IVA mediante opzione espressamente manifestata in atto dal locatore.



Locazione fabbricati – locatore IVA

Regime naturale è l'esenzione IVA esente da IVA ma il locatore (qualunque) in atto può optare espressamente per l'imponibilità IVA (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72). Il regime IVA prescelto (espressamente o col silenzio) è vincolante per tutta la durata del contratto (salvo alcune possibilità di revoca).



<u>Locazioni strumentali – Imposta di registro – Aliquota</u>

Locatore non soggetto IVA: aliquota 2% (art. 5 co. 1 lett. b della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86). Locatore soggetto IVA: aliquota 1% (lett. a-bis dell'art. 5 co. 1 della Tariffa...) indipendentemente dal regime IVA (esenzione o imponibilità) Mancanza territorialità: Imposta fissa 67 euro (art. 40 del DPR 131/86).



Locazione – Modifica regime opzione IVA

- Subentro del locatore: il nuovo locatore può modificare il regime IVA (vincolante per tutta la durata residua del contratto)
- Cambio di destinazione d'uso: il locatore può esercitare l'opzione IVA in un contratto integrativo da registrare (entro 30 gg)

Locazione fabbricati strumentali

Regime ordinario



Regime Iva	<u>Registro</u>
<u>Esenzione</u>	<u>1%</u>





→ Per tutti, indipendentemente dal <u>locatario</u>



Locazione fabbricati strumentali- riepilogo

Tipo	Locatore	IVA	Imposta di Registro
Fabbricati strumentali	Soggetto IVA	Imponibile per opzione	1%
		Esente in assenza di opzione	1%
	Soggetto non IVA	Fuori campo	2%
Fabbricati site	uati all'estero	Fuori campo per assenza territorialità	67,00 euro



<u>Locazioni – Imposta di registro – mobili</u>

Il canone relativo alla locazione di beni **mobili** è soggetto all'aliquota del **3**% (art. 9 della Tariffa)

Le pertinenze (arredamento) sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio sono destinate (art. 23 co. 3 del DPR 131/86).

<u>Locazioni – Imposta di registro – mobili</u>

Contratto di locazione relativo ad un immobile arredato scisso in due distinti contratti(C.M. 13.1.99 n. 15/E). Imposta di registro:

- 1 o 2% al corrispettivo pattuito per il contratto relativo all'immobile;
- 3% al corrispettivo pattuito per il contratto relativo ai beni mobili.



<u>Locazioni – Imposta di registro – deposito cauzionale</u>

Il deposito cauzionale prestato:

- da una delle parti del contratto non è dovuta l'imposta di registro;
- da un soggetto terzo, è dovuta l'imposta di registro proporzionale con l'aliquota dello 0,50% (art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86)

<u>Locazioni – Imposta di registro – pertinenza</u>

Il vincolo **pertinenziale** rende il bene servente una proiezione del bene principale, consentendo, così, di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale. Pertanto il box auto (C6) asservito e locato unitamente ad un'abitazione è considerato, ai fini fiscali, come se fosse un immobile abitativo



<u>Locazioni – Imposta di registro – pertinenza</u>

Come precisato espressamente nella circ. 12/2007, la sussistenza del vincolo pertinenziale consente l'estensione della "natura" del bene principale alla sua pertinenza sia nell'ipotesi in cui questo e la pertinenza siano oggetto del medesimo atto di cessione sia nell'ipotesi in cui i due beni siano ceduti con atti separati



<u>Locazioni – Imposta di registro – pertinenza IVA</u>

I bene principale abitativo "attribuisce" alla pertinenza la sua "natura" ma non attribuisce automaticamente il trattamento impositivo: la pertinenza (strumentale) locata dall'impresa di costruzione è imponibile IVA per opzione, anche se per l'immobile principale abitativo l'opzione per l'imponibilità non sia stata espressa.



<u>Locazioni – Imposta di registro – pertinenza</u>

I bene principale abitativo "attribuisce" alla pertinenza la sua "natura" ma non attribuisce automaticamente il trattamento impositivo: la pertinenza (strumentale) locata dall'impresa di costruzione è imponibile IVA per opzione, anche se per l'immobile principale abitativo l'opzione per l'imponibilità non sia stata espressa.



<u>Locazioni – Imposta di registro – Terreni</u>

La locazione ha per oggetto una cosa **produttiva**, viene denominata "contratto di affitto".

Di conseguenza, il contratto avente ad oggetto il **godimento** di un fondo rustico configura un contratto di affitto (e non di locazione)



<u>Locazioni – Imposta di registro – Terreni</u>

I contratti di locazione sono da registrare (entro 30 giorni) dalla stipulazione salvo riguardino:

- fondi rustici non stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata (denuncia cumulativa)
- terreni in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto 40 anni

Locazioni – Affitto Fondi rustici


Contratto di affitto che consente all'agricoltore (non proprietario) l'utilizzo agricolo del fondo altrui, verso corrispettivo in denaro, con il diritto di farne propri i frutti, altrimenti spettanti in generale al proprietario della cosa (art. 821 co. 1 c.c.).



Locazioni — Terreni – Fondi rustici

I contratti di affitto di fondi rustici non stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante "denuncia" cumulativa annuale (art. 17 co. 3-bis del DPR 131/86). E' comunque possibile utilizzare la procedura ordinaria (entro 30 giorni)

AFFITTO TERRENI



<u>Locazioni — Terreni – Giovani agricoltori</u>

Omissione registrazione se esiste:

- la qualifica di coltivatore diretto ovvero di imprenditore agricolo
- rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della L. 3.5.82 n. 203 (norme sui contratti agrari);
- forma dell'atto diversa da quella di atto pubblico o di scrittura privata autenticata

<u>Locazioni — Terreni – Tassazione</u>

Imposta di registro su affitti di terreni scontano imposta **fissa** se:

- imponibili ad IVA (aree destinate a parcheggi e terreni edificabili)
- operazioni f.c. IVA per assenza del requisito territoriale

Locazioni Terreni – Tassazione

Nei casi di:

- Locatore soggetto non IVA
- Operazioni esenti da IVA ex art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72

Imposta di registro proporzionale:

- 0,50%, per i fondi rustici (art. 5 co. 1 lett. a, Tariffa)
- 2% per tutti i terreni diversi (art. 5 co. 1 lett. b, Tariffa)



<u>Locazioni — Terreni – riepilogo</u>

Terreno	Locatore	IVA	Imposta di registro
Aree edificabili e aree destinate a parcheggio	Soggetto IVA	Imponibile 22%	67,00 euro
	Soggetto non IVA	Fuori campo	2%
Fondi rustici	Soggetto IVA	Esente	0,50%
	Soggetto non IVA	Fuori campo	0,50%
Altri terreni (non edificabili e non agricoli, né destinati a parcheggio)	Soggetto IVA	Esente	2%
	Soggetto non IVA	Fuori campo	2%
Terreni siti all'estero	Soggetto IVA	Fuori campo IVA	67,00 euro





LE IMPOSTE INDIRETTE: Imposta registro e affitto d'azienda

Dott. Andrea Casassa

L'affitto di azienda costituisce una variante dell'affitto di un bene produttivo, che a sua volta rappresenta un sottotipo della locazione (art. 2562 CC in seguito ad un rinvio dell'art. 2561 in materia di usufrutto di azienda). Ai fini IVA le concessioni di beni in locazione,(Art. 3 co. 2 n. 1 del DPR 633/72) sono qualificate come servizi.



Il contratto deve essere redatto in forma scritta (art. 2556), salvo obblighi diversi per i beni appartenenti all'azienda e per l'iscrizione nel Registro delle Imprese è necessaria la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Contratto **verbale** limitato a pochi casi (affitto azienda agricola, ...)



- Posto in essere dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa è soggetto ad IVA (alternatività IVA-registro) e l'imposta di registro è dovuta in misura fissa (200,00 euro);
- Assenza del presupposto soggettivo IVA (privato), risulta fuori campo IVA ed è soggetto all'imposta di registro proporzionale.

Gli atti aventi ad oggetto l'affitto di aziende sono **soggetti a registrazione** termine fisso (Artt. 2 e 3 co. 1 lett. b del DPR 131/86):

- Sia nel caso di atto scritto (in forma pubblica o per scrittura privata);
- sia di un accordo verbale (art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 131/86).

Contratto in forma verbale registrato. E' prevista la registrazione d'ufficio (art. 15 co. 1 lett. d del DPR 131/86) dimostrandone l'esistenza mediante:

- prova diretta (documentale);
- prova presuntiva (continuazione attività, utilizzo insegna, ...)

<u>Affitto azienda – Registrazione</u>


L'atto di affitto di azienda redatto mediante scrittura privata non autenticata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a condizione che tutte le disposizioni in esso contenute siano relative ad operazioni soggette ad IVA: in capo all'affittante deve permanere la soggettività passiva ai fini IVA.



<u>Affitto azienda – Registrazione termine fisso</u>

- imprenditore individuale che affitti l'unica azienda
- erede non imprenditore dell'imprenditore individuale defunto
- Il contratto prevede la dazione di una caparra confirmatoria (Fuori campo IVA)

AFFITTO AZIENDA CON SCRITTURA AUTENTICATA





<u>Affitto azienda – Registrazione caso d'uso</u>

«Caso d'uso» a norma dell'art. 6 del DPR 131/86: si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello **Stato** o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento". Quindi se il deposito è obbligatorio per Legge o viene effettuato per adempiere ad un obbligo imposto dall'organo amministrativo non si può ritenere configurato il "caso d'uso« e, quindi, l'atto non deve essere registrato (R.M. 194/96/E)




<u>Affitto azienda – Aziende agricole</u>

L'art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72 prevede esenzione IVA per l'affitto di aziende agricole ma a norma dell'art. 40 del DPR 131/86, non è considerata "soggetta ad IVA« (ai fini dell'alternatività IVA-registro): il contratto di affitto di azienda, è soggetto ad imposta di registro proporzionale.



AFFITTO AZIENDA





<u>Affitto azienda – Aliquote</u>

Per l'Imposta di registro l'affitto d'azienda è un atto con il quale vengono locati, unitariamente, molteplici beni. Per ognuno di questi deve essere applicata l'aliquota prevista. Nel caso non siano previsti singoli corrispettivi, si dovrebbe l'aliquota più alta tra quelle "proprie" dei singoli beni aziendali (3%)




<u>Affitto azienda – Aliquote I.R.</u>

- Aliquote imposta di registro (art. 23 co. 1 del DPR 131/86):
- un unico e indistinto canone d'affitto -
 - > 3% (ex art. 9 della Tariffa)
- canoni d'affitto distinti:
 - 2% fabbricati o 0,50% terreni agricoli (ex art. 5 della Tariffa)
 - 3% sul canone relativo agli altri beni (ex art. 9 della Tariffa).



AFFITTO AZIENDA I.R. PROPORZIONALE





Affitto azienda – Norma antielusiva

Disciplina prevista per le locazioni immobiliari (art. 35 co. 10-quater del DL 223/2006) all'affitto di aziende qualora si verifichino (entrambe) 2 condizioni:

- il valore complessivo dell'azienda sia costituito, per più del 50%, dal valore normale di fabbricati (strumentali, Ris. 3.4.2008 n. 126), determinato ex art. 14 del DPR 633/72;
- le disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta di registro sulla locazione di fabbricati risultino **meno favorevoli** di quelle relative all'affitto d'azienda.



LE IMPOSTE INDIRETTE: Imposta registro e cessione d'azienda

Dott. Andrea Casassa

Cessione azienda e imposta registro

La cessione di azienda (o di rami di azienda) non è considerata cessione di beni e pertanto è **esclusa** dall'ambito di applicazione dell'IVA (art. 2 co. 3 lett. b del DPR 633/72).

In base al principio di alternatività IVAregistro è assoggettata ad imposta **proporzionale** di registro (art. 40 co. 1 del DPR 131/861)



Cessione azienda e imposta registro

La forma scritta necessaria solo a fini probatori (art. 2556 co. 1 c.c.) ma obbligatoria (atto pubblico o della scrittura privata autenticata) ai fini del deposito presso il Registro delle **imprese** (art. 2556 co. 2 c.c). Anche ove fosse in forma verbale sarebbe soggetto a registrazione (art. 3 co. 1 lett. b del DPR 131/86)



Cessione azienda

L'atto di cessione d'azienda deve essere registrato nel termine fisso di **20 giorni** dalla sua formazione, ovvero, entro i 60 giorni successivi se l'atto è formato all'estero

Il Testo Unico dell'imposta di registro (DPR 26.4.86 n. 131) non prevede norme specifiche in materia di atto di cessione di azienda.



<u>Cessione azienda – base imponibile</u>

Per il determinare la tassazione della cessione di azienda occorre fare riferimento agli atti "relativi a beni soggetti ad aliquote diverse (art. 23 del DPR 131/86).

Cessione azienda – Aliquote imposta registro

- Se sono stati pattuiti i corrispettivi distinti per i singoli beni aziendali, ad ognuno di essi si applica la "propria" aliquota dell'imposta di registro;
- Se è pattuito un solo corrispettivo unico, si applica l'aliquota più elevata tra quelle previste per il trasferimento dei singoli componenti aziendali.

Cessione azienda - aliquote

Nel caso in cui i corrispettivi vengano distintamente evidenziati in atto l'imposta si conteggia secondo:

- l'art. 1 della Tariffa, Parte I, per i beni immobili;
- gli artt. 2 e 9 della Tariffa, Parte I, per la componente non legata a beni immobili.

Cessione azienda - aliquote

Per i trasferimenti di beni **mobili** e per gli «altri» atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale si applica (artt. 2 e 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/869) l'aliquota "residuale" dell'imposta di registro del 3% (denaro, magazzino; impianti, marchi, brevetti, avviamento).





LE IMPOSTE INDIRETTE: Aspetti fiscali sulla successione

Dott. Andrea Casassa

Evoluzione normativa successione

- Legge n. 585 del 1862
- "Riforma De Stefani" 1923
- DPR 637 del 1972
- □ D.Lgs 346 del 1990: testo Legge n.342 del 2000
- Legge n. 383 del 2001
- Decreto legge n. 262 del 2006



Successione

Successione quando uno o più soggetti (successori o aventi causa) subentrano a un altro soggetto (autore o dante causa) nella titolarità di diritti o obbligazioni di carattere patrimoniale La successione può avvenire per atto fra vivi (*vendita, donazione*) o per la morte del dante causa.



Successione ereditaria

Quando la successione avviene per la morte del dante causa si ha la successione ereditaria. La materia è regolata dal Codice Civile agli articoli fra il 456 e il 768 e con l'integrazione della **legge di riforma del** diritto di famiglia n° 151/1975



Successione

La successione riguarda tutti i diritti e le obbligazioni di carattere patrimoniale con esclusione di quelli che si estinguono con la morte del titolare: usufrutto, uso, abitazione ...

La successione si apre al momento della morte e nell' ultimo domicilio del defunto.



<u>Successione – Evoluzione imposta</u>

Periodo	Norma	Contenuto	
Dall'1.1.91 al 24.10.2001	DLgs. 31.10.90 n.346	Disciplina l'imposta sulle successioni e donazioni	
Dal 25.10.2001 al 2.10.2006	Art. 13della L. 383/2001	L'imposta sulle successioni è soppressa	
Dal 3.10.2006	Art. 2co. 47 del DL 262/2006	Istituisce la "nuova" imposta sulle successioni e donazioni, rinviando, per la disciplina (ove non disposto dal DL 262/2006) dal DLgs.346/90	

Successione - Dichiarazione

La dichiarazione di successione deve essere presentata **entro 12 mesi** dalla data di apertura della successione (art. 31 del DLgs. 346/90).

<u>Successione – Rinuncia eredità</u>

Non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sulle successioni.

L'espressa rinuncia all'eredità, operata nei modi previsti dalla legge ed in assenza di una causa automatica di acquisto dell'eredità è soggetta ad imposta di registro in **misura fissa** (200,00 euro dall'1.1.2014)



<u>Successione – Esenzione imposta</u>

- Trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni,
- Trasferimenti a favore delle ONLUS
- Trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.
- Trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni con requisiti

Successione - Dichiarazione

Può essere **omessa** (art. 28 co. 7 del DLgs. 346/90) se **contestualmente**:

- l'eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti ex filio, genitori) del defunto;
- l'eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;
- l'attivo ereditario ha valore <= 100.000 € (decreto Semplificazioni)



Successione

Decreto legge 262 del 2006: reintroduzione dell'imposta secondo le disposizioni del testo unico sulle successioni e donazioni

Franchigie 1.000.000 di Euro per coniuge e parenti in linea retta e 100.000 di Euro per fratelli e sorelle



Successione

Aliquote differenziate (dal 2% all' 8%), a seconda del **grado di parentela** dei beneficiari e della **tipologia di beni** da trasferire (beni immobili o altri beni)



Successione: aliquote e franchigie

4%, per il **coniuge e i parenti in linea** retta (genitori e figli), da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro

6%, per **fratelli e sorelle**, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro

Successione: aliquote e franchigie

6%, da calcolare sul valore totale (no franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado

8%, da calcolare sul valore totale (nofranchigia), per le altre persone Franchigia di € 1.500.000 se il

beneficiario è disabile (Finanziaria 2007)



Riepilogo – Imposta successione riepilogo

	Coniuge e parenti in linea retta	Fratello o sorella	Altro parente fino al 4° grado Affine in linea retta Affine in linea collaterale fino al 3° grado	Portatore di handicap ai sensi della L. 104 / 92	Altro soggetto
Aliquota applicabile	4%	6%	6%	4%, 6%, 8%, a seconda del rapporto di parentela	8%
Franchigia	1 milione di euro ciascuno	100 mila euro ciascuno	Senza Franchigia	1.500.000 euro ciascuno	Senza Franchigia



Successione: ipotecarie e catastali

Sono pari, rispettivamente, al **2**% e all'**1**% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta (168 euro fino al 31 dicembre 2013).

200 euro per ciascuna imposta quando il beneficiario (o almeno uno di essi) ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione "prima casa"



Successione - Agevolazione prima casa 1

Le agevolazioni fiscali sono concesse se chi eredita l'immobile:

1) l'erede **non è titolare**, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile ereditato



Successione - Agevolazione prima casa 2

2) non è titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa



Successione - Agevolazione prima casa 3

Inoltre, l'immobile deve trovarsi nel Comune in cui l'erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro diciotto mesi (salvo alcuni casi particolari in cui tale requisito non è richiesto, come per esempio per il personale delle forze di polizia).



Fine,

Grazie per l'attenzione